

N.R.G. 682/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Alfredo De Leonardis	Giudice
Giulia La Malfa	Giudice rel.

letto il ricorso depositato in data 17/01/2020;

all'esito della udienza del 23/03/2022 di trattazione cartolare *ex art. 83, co. 7, lett. h) d.l. n. 18/2020* convertito in legge n. 27/2020;

viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la documentazione allegata;
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;

pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

XXXXXXX, C.F. **XXXXXXXXX** elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZOFREA Francesco dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE,**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**.

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008

XXXXX ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale ha rigettato le domande per il riconoscimento della protezione internazionale e non ha ritenuto esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Ha chiesto in via preliminare la remissione in termini del ricorrente per mancata traduzione nella lingua ucraina del decreto numero ID XXXXX emesso dalla Commissione Territoriale di Brescia in data 28.04.2016, e notificato al ricorrente in data 24.11.2016. Ha poi chiesto in via principale il riconoscimento dello *status* di rifugiato e in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007; in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale; in via di ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo ex articolo 11, comma 1, lettera A D.P.R. n. 394/99.

La parte resistente si è costituita con memoria del 8 giugno 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il PM non ha presentato osservazioni.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in data 17 gennaio 2020 in relazione ad un diniego notificato dalla Commissione Territoriale in data 24 novembre 2016 e quindi ben oltre il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 35 bis, co. 2 del d.lgs. 25/2008.

Al riguardo, deve evidenziarsi che la richiesta di rimessione in termini formulata in sede di ricorso deve essere rigettata, in quanto la parte non ha provato di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile. Ai fini della rimessione in termini è infatti necessario che la non imputabilità presenti il carattere dell'assolutezza, non potendosi considerare sufficiente la semplice difficoltà dell'impedimento, o impossibilità relativa (Cass. n. 4135/2019). Nella fattispecie la parte a sostegno della scusabilità del ritardo ha allegato che *“La mancata traduzione ha determinato, in ogni caso, l'impossibilità per il ricorrente di comprendere il significato e la portata dei provvedimenti impugnati compresa unicamente dopo essersi presentato presso lo studio legale dello scrivente difensore ed essere stato assistito dall'interprete di fiducia, in data 27.12.2019”*. È tuttavia evidente che si tratta di circostanze che non configurano un'ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva al rispetto dei termini. Il ricorrente, a fronte di un provvedimento redatto in una lingua straniera ben avrebbe potuto chiedere aiuto per conoscere il contenuto dell'atto. Egli aveva – e ha tuttora – dei contatti in Italia sin dal suo arrivo nell'aprile 2015, visto e considerato che la madre del ricorrente si trova nel territorio già dal 2010, svolgendo il lavoro di badante, e lo stesso ha prestato attività lavorativa in diverse aziende locali.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, atteso che l'amministrazione si è costituita tramite i propri funzionari e non ha depositato una nota spese che documenti gli esborsi (cfr. Cass., 10 dicembre 2018, n. 31860).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese;

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022.

Il Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi